L'angolo dell'informatica

Abolito anche il segreto bancario si fa sempre più assillante il controllo del fisco

Anagrafe tributaria: risorsa utile o grande fratello?

di Giovanni De Pandis

L'applicazione intensiva dello strumento informatico potrebbe essere la chiave di volta della rivincita del fisco nei confronti dell'agguerrita schiera di evasori che popola il nostro Paese.

Fin dal 1973, anno in cui è stato emanato il DPR n. 605/73 intitolato "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", il legislatore ha tentato di dotare l'amministrazione finanziaria di strumenti che rendessero più efficace la ricerca dei redditi sottratti all'imposizione.

Dapprima sono state accentrate le notizie in possesso degli uffici periferici delle Entrate, delle Camere di Commercio e dei Registri Navale ed Aeronautico, poi, anche grazie all'evoluzione dei sistemi informatici, il decreto istitutivo dell'anagrafe tributaria è stato modificato, includendo gli intermediari finanziari, le società fiduciarie e le Poste, tra i soggetti obbligati a rilevare e tenere "in evidenza" una serie di dati.

L'intento perseguito dal legislatore del 1973 è stato mortificato per lungo tempo, non solo per via delle contromisure che gli evasori hanno saputo adottare, ma anche a causa dell'inadeguatezza della tecnologia informatica di cui hanno potuto disporre gli organi di controllo e di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria.

Giovanni De Pandis

A partire dalla metà degli anni novanta, con la diffusione di PC basati su sistemi operativi standardizzati, è stata avviata la più grande rivoluzione informatica che abbia mai interessato il nostro Paese ed il legislatore ha affidato ad "intermediari abilitati", specificamente individuati, l'onere di riversare telematicamente le dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti nei server dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Questa innovazione ha costretto contribuenti evoluti ed intermediari abilitati a dotarsi di adeguate attrezzature informatiche ed ha consentito al "Fisco" di ricevere le dichiarazioni dei redditi, non più in forma cartacea, ma in archivi informatici.

L'importanza della transizione è evidente: l'Amministrazione Finanziaria dello Stato può elaborare i dati di tutti i contribuenti italiani in tempi rapidissimi, senza dover smuovere cataste di carta e soprattutto, senza dedicare risorse umane ad attività di controllo e liquidazione routinarie, che sono lasciate alle macchine.

La diffusione sempre più capillare della banda larga, le nuove tecnologie a basso costo ed in generale i progressi di cui è stata protagonista l'informatica, hanno consentito di incrementare e migliorare con il tempo anche i contenuti dell'anagrafe tributaria.

Nel 2005 è stato definitivamente abolito il "segreto bancario", so-

stituito dal più ampio concetto di "riservatezza" e gli istituti finanziari (banche, ma anche società di leasing, società di factoring, fondi comuni e tutti gli operatori finanziari in genere) sono stati obbligati a rilevare e conservare anche i dati delle operazioni svolte allo sportello extra-conto.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 19/10/2006 sulle indagini finanziarie, descrive questo passaggio come *"un equo contemperamento tra l'interesse privato alla riservatezza, derivante dal predetto riserbo "bancario", e quello pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla repressione dell'evasione. E ciò nel ragionevole apprezzamento, da parte del legislatore, dei fini di utilità e di giustizia sociale di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della stessa Costituzione, nella considerazione che il legislatore non potrebbe spingersi fino a fare di tale riserbo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della individuale capacità contributiva"*.

Anche le società fiduciarie sono state oggetto di evoluzione normativa, con lo scopo di rendere più efficiente la lotta all'evasione.

A questo proposito, gli uffici dell'Agenzia delle entrate e i comandi della Guardia di finanza possono oggi richiedere alle società fiduciarie, così come a tutti gli altri operatori finanziari, informazioni circa le operazioni concluse fornendo indicazione dei contribuenti sottoposti ad accertamento: agli uffici e ai comandi suddetti è così permesso – derogando alla riservatezza fiduciaria – di risalire, muovendo dall'indicazione della persona sottoposta ad accertamento (elemento noto) alle operazioni – anche fiduciarie – da questo poste in essere (elemento ignoto).

E' inoltre previsto che alle società fiduciarie possa essere richiesto, fra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati.

Sempre allo scopo di far emergere attività economiche che intendano sfuggire all'applicazione di tributi

erariali e locali (soprattutto nel settore immobiliare), le imprese che distribuiscono energia elettrica sono state obbligate a comunicare i dati di tutti gli utenti che stipulano contratti e gli estremi catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata ogni utenza.

Il decreto "Bersani-Visco" del luglio 2006 ha poi introdotto, a carico di tutti gli operatori finanziari, l'obbligo di trasmettere in un archivio contenuto in un'apposita sezione dell'anagrafe tributaria, esistenza e natura di tutti i rapporti intrattenuti con la propria clientela, con indicazione dei dati anagrafici e dei codici fiscali dei titolari.

La banca dati, la cui operatività è demandata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sarà aggiornata a partire dai rapporti intrattenuti con gli intermediari ancora in essere al 1° gennaio 2005 e non cessati prima della predetta data.

A regime, gli organi accertatori, per fini fiscali, di riscossione o di indagine penale, potranno interrogare la sezione speciale dell'anagrafe tributaria ed individuare, associati al codice fiscale del contribuente oggetto di indagini, tutti i rapporti in cui è parte (cassette di sicurezza, conti bancari, libretti di deposito, piani di accumulo etc.).

Per concludere la rapida - e certamente non esaustiva - carrellata sui nuovi contenuti dell'anagrafe tributaria è utile ricordare che, con decorrenza dall'1/10/2006, le imprese di assicurazioni che erogano somme a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria *"anche in deroga a contrarie disposizioni legislative l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata"* (art. 7, comma XIII, DPR 605/73).

Altre misure introdotte dal decreto "Bersani-Visco" - il divieto per i professionisti di riscuotere pagamenti in contanti eccedenti un determinato importo, l'obbligo per tutti i titolari di partita IVA di versare imposte e contributi a mezzo F24 trasmessi per via telematica - mirano a ridurre ai minimi termini la circolazione di contante tra le mani di categorie ritenute ad alto tasso di evasione fiscale ed a creare i presupposti per tracciare mappe sempre più precise delle sacche di reddito recuperabili.

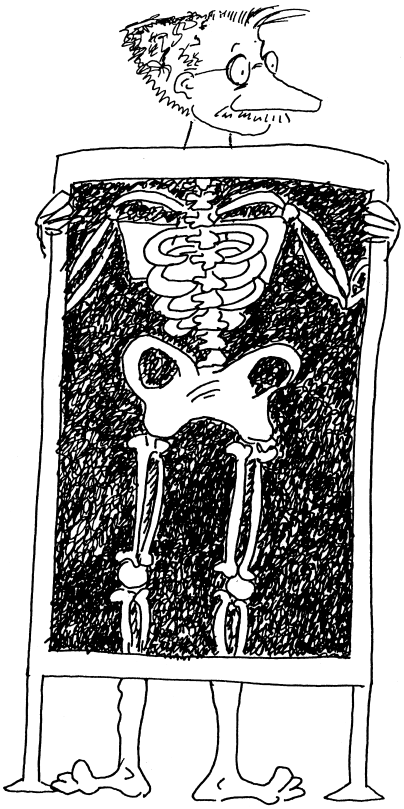

Al fine di amplificare gli effetti di questo sistema di monitorizzazione, sono previsti veri e propri obblighi di "delazione" a carico dei cittadini che, interpellati dall'anagrafe tributaria, saranno tenuti a fornire dati utili ai fini dell'accertamento di tributi o contributi nei confronti di soggetti terzi con i quali abbiano intrattenuto rapporti.

In caso di mancata restituzione dei questionari o di restituzione con risposte incomplete o non veritiere, il contribuente interpellato rischia l'applicazione di sanzioni comprese tra 258 e 2065 euro e non è difficile immaginare la difficoltà di ricordare dettagli o reperire informazioni in relazione a fatti avvenuti anni prima, soprattutto per i privati cittadini.

Nella già citata circolare del 19/10/2006 n. 32/E è chiaramente esplicitata la volontà di agire con ogni mezzo alla ricerca del reddito occultato e di ottenere questo scopo anche con l'adozione di misure che "terrorizzino" i contribuenti, nella speranza che gli evasori più incalliti si intimoriscano.

Si legge, infatti, a proposito della presunzione di legge per cui i prelevamenti dai conti aziendali e professionali privi di giustificazione contabile sono da considerarsi alla stregua di ricavi non dichiarati, che: *"... una siffatta regola assume anche una chiara valenza rigoristica e deterrente per avvisare e indurre i professionisti, non meno che gli imprenditori, a prestare particolare attenzione a una coerente rispondenza tra movimenti, compresi i prelievi in conto corrente, e registrazioni (sul registro dei compensi e delle spese o sui registri Iva sostitutivi), in quanto eventuali prelievi non annotati e per i quali non si possa o non si voglia disporre di documentazione giustificativa dei pagamenti, non risulta per nulla illogico che vengano reputati quali compensi"*.

Tanto premesso, si impone qualche riflessione.

E' certamente corretto avere un sistema centralizzato che consenta di sfruttare al meglio la tecnologia oggi disponibile per incrociare il maggior numero di informazioni ed evidenziare i casi anomali su cui eseguire accertamenti.

L'informatizzazione spinta ai massimi livelli e la volontà di tracciare ogni singola transazione, con l'evi-

dente intenzione di pervenire ad un sistema in cui la carta-moneta sia utilizzata in misura meno che residuale deve però fare i conti con la realtà delle cose.

Fino a quando la moneta sarà in circolazione (e lo sarà ancora per molto) è ragionevole prevedere che i contribuenti disonesti continueranno a rimanere disonesti, prendendo magari qualche precauzione in più rispetto al passato.

Non ci sono obblighi di tracciatura dei pagamenti o questionari da compilare che possano persuadere il contribuente a non risparmiare sul costo di beni e servizi in cambio del pagamento "in nero" a chi glieli fornisce.

Gli evasori ridurranno l'utilizzo degli strumenti "tracciabili" (conti bancari, libretti di risparmio, etc.) e torneranno a far uso del contante più di prima, barattando con la controparte una riduzione del costo con la possibilità di omettere la certificazione del corrispettivo incassato.

Il mondo politico, diviso da ideologie contrapposte, non riesce a trovare soluzione al problema di come annullare il presupposto che rende complici il cittadino-consumatore e chi gli eroga beni o servizi "in nero" ed appare evidente e sotto gli occhi di tutti l'errore di chi considera l'evasione un fenomeno da ricondurre esclusivamente ad imprenditori e professionisti, come se non esistessero redditi di altra natura non dichiarati.

E' invece auspicabile che l'obiettivo della lotta all'evasione non siano solamente artigiani, imprenditori, commercianti o professionisti che omettono la fattura nei confronti del consumatore compiacente, ma che uno strumento tanto invasivo sia di aiuto anche e soprattutto nel far emergere i grandi evasori ed i traffici di merci e servizi gestiti dalle organizzazioni criminali che governano larghissime parti del nostro Paese e producono il doppio danno di alimentare delinquenza e non subire alcun prelievo fiscale.

Da più parti si richiede inoltre un cambiamento di rotta verso un rinnovato rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti, basato su aliquote d'imposta che non siano percepite come espropriative e supportato dal miglioramento del livello dei servizi pubblici, per rendere concreta l'aspettativa che le tasse siano ben impiegate a favore della collettività.

Un'altra riflessione si impone sulla concentrazione di una quantità così grande di informazioni all'interno di un sistema che ovviamente dovrà consentire l'accesso ad un numero elevato di addetti.

E' dei giorni in cui si scrive la notizia di accessi non autorizzati eseguiti nell'anagrafe tributaria da parte di un centinaio di impiegati apparentemente spinti da curiosità o sospettati di spionaggio politico.

Quanti più dati saranno raccolti o resi disponibili, tanto maggiore dovrà essere lo sforzo degli organi preposti per elaborarli, interpretarli e renderli utili ai fini dell'accertamento.

Una mole di dati superiore a quella da cui è costituita oggi l'anagrafe tributaria e che deve essere a disposizione dell'erario, degli esattori e dell'autorità giudiziaria dovrà essere gestita da un numero considerevole di addetti.

Si porrà una volta di più il problema della tenuta dei sistemi di sicurezza e delle procedure e sarà sempre latente il dubbio che alcuni dati vengano utilizzati per fini poco trasparenti.

Ai nostri governanti il compito di far sì che l'anagrafe tributaria sia un sistema di controllo indispensabile per un Paese moderno e non un Grande Fratello che fruga nelle tasche dei contribuenti onesti.

Giovanni De Pandis
Dottore Commercialista